



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **92**

in data **09/05/2019**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciannove** addì **09 - nove** - del mese **maggio** alle ore **10:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

RIAPPROVAZIONE DEL NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
PRATISSOLI Alex	Assessore	NO
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale di Reggio Emilia è da anni impegnata a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e disabili;
- che tale finalità è stata perseguita nell'arco degli anni con numerosi Protocolli di intesa sottoscritti con i soggetti interessati che di seguito si riportano:
 - Protocollo d'intesa tra Comune di Reggio Emilia e Consorzio di solidarietà "Oscar Romero" e Consorzio Cooperative sociali "Quarantacinque" approvato con delibera Consiglio comunale n. 7172/93 del 29.3.1996 stipulato in data 19.5.2004 n. 54631 di REP;
 - Linee di indirizzo per l'affidamento di servizi e forniture comunali alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati approvato con delibera Giunta comunale n. 14718/188 del 28.7.2010;
 - Protocollo d'intesa tra Provincia di Reggio Emilia, Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Distretti della Provincia, INAIL di Reggio Emilia, Consorzio di solidarietà "Oscar Romero" e Consorzio Cooperative sociali "Quarantacinque" per l'inserimento e e l'accompagnamento al lavoro delle persone disabili e delle persone in condizione di svantaggio approvato con delibera Giunta comunale n. 685/16 del 26.1.2011;
 - Rinnovo del Protocollo d'intesa tra Provincia di Reggio Emilia, Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Distretti della Provincia, INAIL di Reggio Emilia, Consorzio di solidarietà "Oscar Romero" e Consorzio Cooperative sociali "Quarantacinque" per l'inserimento e e l'accompagnamento al lavoro delle persone disabili e delle persone in condizione di svantaggio approvato con delibera Giunta comunale n. 31717/307 del 18.12.2013;

Considerato che:

- con deliberazione G.C. n. n. 213 del 26.11.2015 relativa a: "Linee di indirizzo in materia di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori" il Comune di Reggio Emilia" aveva già stabilito che:
 - *"Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla L. 381 del 8.11.1991 l'Amministrazione comunale riserva, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente, l'affidamento di servizi e forniture determinati a cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) della suddetta L. 381/1991.*
 - *Gli affidamenti di tali servizi o forniture avvengono nelle modalità di cui all'art. 5 della L. 381/1991 e s.m. e i. e della normativa regionale in materia, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alle c.d. "clausole sociali" di cui all'art. 69 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i.*

- *A tale scopo l'Amministrazione comunale provvederà a stipulare un nuovo Protocollo d'intesa con i consorzi delle cooperative sociali della Provincia di Reggio Emilia che aggiorni il precedente protocollo stipulato in data 19.5.2004.*

Considerato inoltre che:

- con la medesima deliberazione G.C. n. n. 213 del 26.11.2015 relativa a: "Linee di indirizzo in materia di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori" il Comune di Reggio Emilia" aveva già stabilito che:
 - *"Al fine di garantire la massima correttezza nella valutazione delle offerte e di evitare quanto più possibile forme di aggiudicazione che si basino su ribassi anomali sui costi della manodopera impiegata:*
 - *negli appalti di servizi gli affidamenti devono avvenire, di norma, mediante il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, prevedendo un peso preponderante ai criteri diversi dal prezzo;*
 - *gli appalti di lavori, con particolare riferimento a quelli inerenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, devono prevedere prioritariamente il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.*
- l'art. 95 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che:

"Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1;*
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;"*
- i servizi ad alta intensità di manodopera a norma dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto quali, a titolo meramente esemplificativo, i servizi alla persona, i servizi di pulizia, i servizi di facchinaggio ecc.

Dato atto che:

- a seguito del mutato quadro normativo, conseguente all'approvazione del D.Lgs. 50/2016 successivamente modificato con D.Lgs. 56/2017 "Codice dei Contratti pubblici" si rendeva necessario adottare un nuovo Protocollo d'intesa in materia;
- con deliberazione G.C. n. 225 del 22.11.2016 venne pertanto approvato il "NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI E PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E EDUCATIVI"
- detto protocollo venne stipulato tra le parti in data 21.12.2016;
- l'Art. 6 - Verifica dello stato di attuazione del presente Protocollo d'intesa prevedeva:

“Entro 18 mesi dalla sottoscrizione le parti si impegnano a verifica e avanzare eventuali proposte di revisione ed aggiornamento al presente Protocollo d'intesa.”

Considerato che:

- in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 6 sopra riportato nel corso del 2018 si sono tenuti diversi incontri con i sottoscrittori del Protocollo volti a verificarne lo stato di attuazione ad aggiornare i contenuti;
- al termine degli incontri venne predisposto un nuovo testo avente ad oggetto: “PROTOCOLLO D'INTESA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI”;
- che detto Protocollo d'intesa è stato approvato con deliberazione G.C. n. 71 del 28/03/2019;

Considerato, tuttavia, che nel testo del Protocollo d'intesa approvato con la delibera sopra citata erano contenuti numerosi rinvii e citazioni relative alle Linee Guida ANAC n. 13 di attuazione del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recanti “La disciplina della clausola sociale” approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.02.2019;

Ritenuto che.

- l'applicazione di tali Linee Guida ANAC n. 13, non possa essere oggetto del protocollo, afferendo a dinamiche prettamente tecniche e gestionali;
- di approvare nuovamente il testo del Protocollo d'intesa in oggetto nel testo allegato quale parte integrante alla presente deliberazione, eliminando i riferimenti a dette linee guida, da rimettersi alla sede gestionale;

Rilevato che, le finalità del nuovo Protocollo sono le seguenti:

- a) dare centralità nella procedura di gara al fattore lavoro inserendo, nei bandi di gara di affidamento dei servizi, quale condizione di esecuzione dell'appalto:
 - l'obbligatorietà di applicazione di un CCNL di settore sottoscritto tra le associazioni d'impresa e le OO.SS. naz.li maggiormente rappresentative (pertanto gli statuti e regolamenti interni delle società aggiudicatarie, di qualunque tipo, nonché degli eventuali subappaltatori non potranno essere in contrasto con i CCNL di riferimento);
 - a fronte di un cambio d'appalto l'aggiudicatario dovrà lasciare ai lavoratori la libertà di scelta tra diventare socio o dipendente;
 - la clausola sociale di salvaguardia per il riassorbimento, da parte dell'aggiudicatario eventualmente subentrante, del personale impiegato dall'appaltatore uscente garantendo le condizioni contrattuali in essere;
- b) creare opportunità di lavoro e/o di tirocinio lavorativo per persone svantaggiate mediante l'inserimento, nei bandi di gara, di punteggi premianti in sede di valutazione dell'offerta tecnica aggiudicata con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

- c) creare opportunità di lavoro e/o di tirocinio lavorativo per persone svantaggiate individuando, in sede di programmazione delle procedure di affidamento di servizi e forniture in cui la partecipazione e/o l'esecuzione del contratto sia riservata a soggetti che impiegano lavoratori svantaggiati;
- d) utilizzare nell'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera come definito dall'art. 50 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli affidamenti di servizi socio-assistenziali ed educativi, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo privilegiando la dimensione della qualità dell'offerta tecnica.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti di eventuali subappaltatori.

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate approvare il nuovo “ PROTOCOLLO D'INTESA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI” nel testo allegato “A” quale parte integrante alla presente deliberazione che sostituisce il Protocollo approvato con deliberazione G.C. 225/2016;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che sul presente provvedimento non viene apposto il parere di regolarità tecnica trattandosi di mero atto di indirizzo politico ai sensi dell’art. 49 del dlgs 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il nuovo “PROTOCOLLO D'INTESA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI” nel testo Allegato “A” quale parte integrante alla presente deliberazione che sostituisce il Protocollo approvato con deliberazione G.C. 225/2016;
2. di dare atto che l'applicazione dei contenuti del presente Protocollo d'intesa costituisce Direttiva della Giunta comunale ai Dirigenti ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d’urgenza al fine di applicare il nuovo Protocollo di intesa alle imminenti individuazioni di appaltatori;

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Dr. Roberto Maria